

## **Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza. Annotazione alla delibera della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13.12.2012**

di Maria Bottiglieri

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle autonomie, Deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13.12.2012

Link al documento

Parole chiave: Equilibri di bilancio - Regioni ed Enti locali - Linee guida e note istruttorie

Riferimenti normativi: Art. 243 quater, del d.lgs. 267/2000, introdotti dall' art. 3, co. 1, lettera r, del d.l. del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con l. del 7 dicembre 2012, n. 213

Massima: Le "Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)" indicano quali sono gli elementi da acquisire per una sua ponderata valutazione: descrizione delle caratteristiche dell'ente; adeguamento dell'ente alle regole di coordinamento della finanza pubblica; verifica della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate; quantificazione veritiera e attendibile dell'esposizione debitoria; verifica del rispetto delle regole della gestione finanziaria imposte agli Enti locali.

L'art. 243 bis del d.lgs. 267/2000 – introdotto, unitamente agli artt. 243 ter e 243 quater, dal d.l. del 10 ottobre 2012, n. 174, art. 3, co. 1, lettera r), convertito con l. del 7 dicembre 2012, n. 213 - prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario. Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di enti in condizioni strutturalmente "deficitarie" ed enti in situazioni di dissesto finanziario. Ai sensi del nuovo art. 243 quater, la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie ha approvato le Linee Guida necessarie a definire i criteri dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di competenza dell'apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli EE.LL. e sottoposto ad approvazione e vigilanza della Sezione regionale di controllo competente.

Le Linee Guida mirano a fornire criteri per verificare l'esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente, nonché l'attendibilità e sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica.

Inoltre, indicano elementi da acquisire per una ponderata valutazione del piano, quali:

- una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell'ente, quali la collocazione geografica (ad esempio: isola, ente montano) la popolazione residente (il trend demografico recente) la percentuale di popolazione immigrata, i flussi temporanei di residenti (vocazione turistica).

- l'adeguamento al complesso delle regole di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle vigenti norme in tema di finanza locale, quali il rispetto del patto di stabilità interno, le

misure per la riduzione della spesa di personale e quelle in tema di società partecipate, limiti all'indebitamento, dismissioni patrimoniali, ecc...

- l'indicazione delle misure atte a consentirne il rispetto del programma di risanamento. , in particolare la verifica della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri, con la necessità di richiedere l'adozione, ove non si sia provveduto, delle misure legislative di liquidazione e di privatizzazione degli organismi partecipati secondo i criteri espressamente previsti.

- una quantificazione veritiera e attendibile dell'esposizione debitoria, in stretta ottemperanza a quanto previsto dalle norme che stabiliscono il contenuto obbligatorio del piano (ad es. l'art. 6 co. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'allineamento con i dati contabili degli organismi partecipati).

- la verifica del rispetto del complesso delle regole della gestione finanziaria imposte agli Enti locali; infatti, le situazioni di squilibrio si generano laddove ci si è discostati da criteri di sana gestione desumibili dalle norme e dai principi contabili e in molti casi laddove si siano generati fattori critici che non trovavano rappresentazione in bilancio.

Le Linee Guida non precludono l'effettuazione da parte della competente sezione regionale di controllo di ulteriori e maggiormente calibrate richieste istruttorie, estese anche alla fase di verifica.

Cfr. il commento di A. Paladini, Bilanci in regola per accedere al fondo anti-default, Italia Oggi 3.1.2013.